

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 luglio 2020, n. 170
Società Sol Levante di Taurisano (LE). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "MANDORLO", sito in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 il *"Centro Diurno"*, struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

Con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 07/03/2017 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Avetrana (TA) a seguito dell'istanza della società *"Sol Levante S.r.l."* di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti da ubicare alla Via della Croce n. 63, angolo Via Roma.

Con istanza prot. n. 286/R/R/AA-19 del 03/07/2019, trasmessa con PEC in pari data ed acquisita dalla scrivente con prot. n. 183/9935 del 08/07/2019, ad oggetto *"MANDORLO-CENTRO DIURNO-Richiesta Autorizzazione e Accredimento"*, il legale rappresentante della *"Sol Levante S.r.l."* ha chiesto, *"in relazione alla struttura denominata "MANDORLO" sita nel Comune di AVETRANA (TA) alla via Della Croce snc, piano terra, il rilascio*

dell'Autorizzazione all'Esercizio e dell'Accreditamento Istituzionale con unico procedimento, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L.R. puglia n. 9 del 02/05/2019 di attività sanitaria di cui alla L.R. n° 9 del 02/05/2019 per: "CENTRO DIURNO" per n. 20 posti (...)",

dichiarando, tra l'altro:

"

1. che la struttura:

è stata realizzata in conformità al progetto per la quale sono stati rilasciati:

- Permesso di Costruire n. 8/19 del 03.06.2019 con S.C.I.A. per variante in corso d'opera n. 4144 del 19/06/2019 e Autorizzazione alla Realizzazione n° 256 del 04/06/2019 per CENTRO DIURNO (art. 4 del R.R. n. 7 del 27/11/2002) rilasciati dal Comune di Avetrana (TA)
- parere di compatibilità positivo rilasciato con Determina Dirigenziale n. 47 del 07.03.2017, prot. A00_151/2384 del 07.03.2017 dal Dirigente del Settore Accreditamenti e Qualità;

2. che la struttura:

- rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. 07/02 art. 4 e dal R.R. 03/05 del 13/01/2005 sez. D.02.01 e ss.mm.ii;
- è in possesso dell'Autocertificazione di Agibilità prot. n. 4291 del 26.06.2019.",

ed allegandovi:

"

1. copia del Permesso di Costruire n. 08/19 del 03.06.2019 e S.C.I.A. per variante in corso d'opera n. 4144 del 19/06/2019;
2. copia Determina Dirigenziale n. 47 del 07.03.2017, prot. A00_151/2384 del 07.03.2017, rilasciata dalla Regione Puglia con oggetto il rilascio del parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno;
3. copia dell'autocertificazione di agibilità prot. n. 4291 del 26.06.2019
4. certificazione prevenzione incendi;
5. dichiarazione riportante la documentazione attestante i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento;
6. copia documento d'identità Amministratore Unico della Sol Levante srl."

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/13401 dell'11/10/2019 questa Sezione,

"considerato che l'art. 8 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- al comma 2, che "Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.";
- al comma 3, che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- al comma 5, che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.";

considerato altresì che l'art. 9 comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. dispone che:

“

La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori;”;

ha invitato:

- il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. “ad integrare la sopra riportata istanza n. 286/R/R/AA-19 del 03/07/2019 trasmettendo alla scrivente Sezione la seguente documentazione:
 - copia dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Avetrana;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al numero e alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
 - nominativo e titoli accademici del Responsabile Sanitario.
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..
- nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002), con 20 posti denominato “MANDORLO”, ubicato in Avetrana alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma e gestito dalla Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE), finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia di struttura “Centro Diurno” (art. 4 R.R. n. 7/2002).”.

Con nota prot. n. 563 R/R/AA-19 del 03/12/2019 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto “Vs. nota prot. n- A00_183/13401: CENTRO DIURNO (art. 4 R.R n° 07/2002) con n. 20 posti denominato “MANDORLO”, sito in Avetrana (TA) alla Via della Croce. Trasmissione documentazione.”, a firma del legale rappresentante, la Società Sol Levante S.r.l. ha trasmesso a questa Sezione:

- copia dell'Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia privata del Comune di Avetrana, n. 73 del 04/06/2019 del Registro Settoriale – n. 256 del 04/06/2019 del Registro Generale;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al numero e alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Con nota prot. n. U.0100182 del 18/06/2020 ad oggetto "Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio di n. 1 Centro Diurno art. 4 R.R. n° 7/2002 e Reg. Reg. 3/2005 per l'accoglienza giornaliera di n. 20 utenti psichiatrici, denominato "Mandorlo" – Avetrana Via della Croce n. 63 angolo via Roma.", trasmessa con PEC in pari data, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL TA hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:

"(...) In data 19.12.2019, organi ispettivi di questo ufficio hanno esperito sopralluogo presso il Centro Diurno art. 4 R.R. n. 7/2002 e Reg. Reg. 3/2005 per l'accoglienza giornaliera di n. 20 utenti psichiatrici, denominato "Mandorlo" – Avetrana Via della Croce n. 63 angolo via Roma.

Per tutto quanto sopra premesso, dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto a seguito del sopralluogo e dalla valutazione della documentazione presentata ed integrata dalla Società Sol Levante S.r.l., è emerso quanto segue:

Requisiti Generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.

La struttura ha elaborato il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dal reg. reg. n. 3/2005 per l'esercizio dell'Attività di centro diurno art. 4 R.R. n. 7/2002 e Reg. reg. 3/2005 per l'accoglienza giornaliera di n. 20 utenti psichiatrici, denominato "Mandorlo" – Avetrana Via della Croce angolo Via Roma

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti Organizzativi

La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii..

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che il centro Diurno art. 4 R.R. n. 7/2002 e reg. reg. 3/2005 denominato "Mandorlo" con sede in Avetrana Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, possieda i requisiti generali previsti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. per l'accoglienza giornaliera di n. 20 utenti psichiatrici.

La planimetria è parte integrante del presente parere."

Con nota prot. n. 475 R/R/AA-20 del 22/07/2020 trasmessa con PEC in pari data, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato a questa Sezione "che il Responsabile Sanitario della struttura in oggetto sarà il Dott. Rizzo Giuseppe, nato il (omissis) (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bari il 13/10/2011, con specializzazione in Psichiatria presso l'Università degli studi di Bari in data 22/06/2016 ed iscritto presso l'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari con posizione n. 7605 del 06/03/2012.", allegandovi:

"

Allegato 1: Dichiarazione di nomina del responsabile Sanitario con accettazione dell'incarico da parte del Dott. RIZZO Giuseppe

Allegato 2: Copia del documento d'identità del Dott. RIZZO GIUSEPPE

Allegato 3: Copia della certificazione di laurea del Dott. RIZZO GIUSEPPE

Allegato 4: Copia della certificazione della specializzazione in psichiatria del Dott. RIZZO GIUSEPPE

Allegato 5: Copia della certificazione di iscrizione all'albo dei medici del Dott. RIZZO GIUSEPPE".

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato altresì:

- che la Direzione Sanitaria del Centro Diurno è affidata al Dott. Rizzo Giuseppe, con specializzazione in Psichiatria ed iscritto presso l'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari;
- che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1, comma 536 dispone che *"(...) Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."*;

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Sol Levante S.r.l., il cui legale rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "MANDORLO" con n. 20 posti, ubicato in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo iscritto al n. 7605 del 06/03/2012 all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari e specializzato in Psichiatria, con la prescrizione:

di dover provvedere, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione la documentazione relativa all'avvenuta iscrizione del Direttore Sanitario della struttura all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto,

e con la precisazione che:

- ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - Sezione D.02.01, devono essere in ogni caso garantite, tra l'altro, minimo n. 12 ore settimanali di attività psicoterapeutica;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche", dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Sol Levante S.r.l., il cui legale rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "MANDORLO" con n. 20 posti, ubicato in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo iscritto al n. 7605 del 06/03/2012 all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari e specializzato in Psichiatria, con la prescrizione:

di dover provvedere, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione la documentazione relativa all'avvenuta iscrizione del Direttore Sanitario della struttura all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto,

e con la precisazione che:

- ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - Sezione D.02.01, devono essere in ogni caso garantite, tra l'altro, minimo n. 12 ore settimanali di attività psicoterapeutica;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto

autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) - Via Lecce n. 67;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del DSM ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Avetrana (TA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)